

La Corte e le ragioni del sì

di Luigi La Spina

C'è un orientamento giuridico, ispirato da civiltà a buon senso, riassunto in un motto latino che persino i liceali d'oggi sanno tradurre: «In dubio pro re». Con un po' di ironia, ci si potrebbe riallacciare a questo principio per comprendere la motivazione principale per cui, domani sera, i giudici della Corte costituzionale dovrebbero dare il via libera alla celebrazione del referendum sulla legge elettorale. Una previsione naturalmente a rischio, perché non sono affatto esclusi colpi di scena, ma che, secondo autorevoli indiscrezioni, si può avanzare con sufficiente attendibilità. A costo di far impallidire i giuristi e di far arrossire l'avventuroso divulgatore, il dovere giornalistico impone di semplificare il «nocciolo» del problema.

Sarà discusso in camera di Consiglio nella soluzione del conflitto tra due esigenze altrettanto essenziali in una democrazia, quella di una corretta rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni e quella di una efficace governabilità. Alcuni ritengono che assegnare alla lista con più voti un così determinante premio di maggioranza, come avverrebbe per effetto di un sì al referendum, possa distorcere troppo gravemente i veri risultati elettorali. La democrazia rappresentativa, quella alla quale si ispirano i moderni Stati costituzionali, compreso il nostro, sarebbe colpita nel suo principio fondamentale. I sostenitori di questa tesi, per giustificare in maniera evidente i loro timori, avanzano un caso, teorico, ma possibile. In un sistema molto frazionato di partiti, potrebbe succedere che la lista con più voti raggiunga solo il 15 per cento dei suffragi, ma ottenga, con la legge risultante da un favorevole responso referendario, una maggioranza in seggi di oltre il 50 per cento. All'esigenza di governabilità, si può subordinare a tal punto il criterio di un'adeguata rappresentanza della reale volontà degli elettori? Nonostante l'indubbio fondamento di questa obiezione, la Corte costituzionale, nella maggioranza dei suoi componenti, sarebbe orientata all'ammissibilità del referendum per una serie di considerazioni di ordine giuridico, pratico e persino «politico», se a questo termine si attribuisca un'accezione molto larga, che comprenda anche un giudizio generale sugli effetti di una decisione per gli equilibri delle istituzioni. Bisogna, innanzi tutto, sgombrare il campo da facili scorciatoie in base ai precedenti. Come ha scritto Michele Ainis sulla Stampa di ieri, il passato fornisce «un sacco della Befana» nel quale ognuno può trovare la tesi che fa più comodo. In questa situazione, in cui l'opinabilità ha latitudini assai estese, l'imputato referendum sarebbe «assolto», per tornare all'iniziale riferimento scherzoso, con tre sostanziali motivazioni.

E' difficile stabilire una cifra, un limite quantitativo per cui un premio di maggioranza non diventa più un'accettabile correzione di necessaria governabilità del sistema, ma si trasforma in una vera e propria truffa della reale rappresentatività popolare. Una consultazione referendaria sull'argomento, come quella che si celebrerebbe se la Corte costituzionale desse parere favorevole all'ammissibilità dei quesiti, non offrirebbe, del resto, un responso chiaro sull'effettiva opinione dei cittadini a tal proposito? C'è, poi, un'altra considerazione che influenza la scelta della Consulta. Proprio in questi giorni in Parlamento, il luogo che rappresenta la massima espressione della volontà popolare, si sta discutendo una bozza di accordo sulla riforma della legge elettorale. Perché non lasciare al potere legislativo, a cui spetta il compito di trovare

un'intesa, la responsabilità di annullare il voto referendario con una soluzione approvata dalla grande maggioranza delle Camere? Alla luce anche di questa osservazione, i giudici si limiterebbero a un puro parere di legittimità sui quesiti presentati dalla coppia Guzzetta-Segni, senza approfondire gli aspetti di costituzionalità della legge risultante. La terza valutazione che dovrebbe orientare al «sì» la Corte costituzionale si riferisce, infine, proprio alle specifiche caratteristiche di una legge elettorale. Per come è configurato il giudizio di legittimità, è estremamente improbabile, per non dire impossibile, che una norma elettorale arrivi al parere della Consulta. Ecco perchè, di fatto, solo il presidente della Repubblica, nell'ambito delle sue prerogative in tema di promulgazione di una norma legislativa, riesce a esprimere una valutazione sulla sua correttezza costituzionale. Fu il caso, ad esempio, del «no» del Quirinale alla prima formulazione del cosiddetto «porcellum» di Calderoli, il sistema con il quale fu eletto l'attuale Parlamento. Ciampi ricordò ai riformatori di quel tempo che al Senato, secondo la nostra Costituzione, vige la regola della rappresentanza su base regionale. Così la legge fu cambiata, anche se i dubbi, proprio sul premio di maggioranza, rimasero. I 14 giudici della Corte, anche domani sera, potrebbero seguire, perciò, la stessa prassi e non avventurarsi in un giudizio preventivo, una scelta così innovativa da risultare clamorosa e da ammettere alle attenuanti, generiche e specifiche, pure l'incauto indovino.